

## **TI\_GERICHTE 11.1997.40 vom 6. August 1998**

TI Tribunale d'appello, 1998-08-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1997.40](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.40)

FR: TI\_GERICHTE 11.1997.40 du 6 août 1998

IT: TI\_GERICHTE 11.1997.40 del 6 agosto 1998

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Il Segretario assessore, dopo avere ammesso la tempestività dell'azione, e avere rilevato che i convenuti non potevano prevalersi dell'accordo concluso il 9 novembre 1995, ha accolto l'istanza nei confronti di \_\_\_\_\_ e. Il primo giudice ha ritenuto, inoltre, che i rapporti tesi tra le parti lasciavano trasparire un pericolo di turbativa anche da parte di \_\_\_\_\_ e, ragione per cui ha accolto l'istanza anche nei suoi confronti. Gli appellanti contestano le conclusioni cui è giunto il primo giudice e chiedono la reiezione dell'azione. \_\_\_\_\_ fa valere, in sintesi, che l'azione possessoria è infondata, poiché egli non avrebbe più posteggiato il suo veicolo sulla strada coattiva dopo il 10 aprile 1996. \_\_\_\_\_, dal canto suo, ribadisce di non avere legittimazione passiva nella vertenza.

#### **E. 3**

Davanti al Pretore l'istante si è avvalso dell'art. 928 CC ("azione di manutenzione"), che conferisce al possessore turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza la facoltà di chiedere al giudice la cessazione della turbativa, il divieto di turbative ulteriori e il risarcimento dei danni. Diversamente da quanto prevede l'art. 927 CC per l'"azione di reintegra", nell'ambito dell'azione di manutenzione il convenuto non ha la possibilità di invocare un diritto prevalente. L'azione deve essere accolta ogni qual volta si riscontri una turbativa del possesso dovuta ad un atto di illecita violenza (Steinauer, *Les droits réels*, vol. I, 3 a edizione pag. 101 n. 365; pag. 103, n. 377; Stark in: *Berner Kommentar*, n. 2 ad art. 929 CC; Homberger in: *Zürcher Kommentar*, n. 13 ad art. 928 CC). Legittimato, anche nel caso di possessione collettiva, è colui che è turbato nel possesso e l'azione è diretta contro il perturbatore, che può essere anch'egli un possessore. Nel caso di azione di divieto di turbative essa deve essere diretta contro il potenziale autore della turbativa (Steinauer, *op. cit.*, pag. 100 no. 364) e l'istante deve avere fondati motivi per temere che in futuro si verificheranno turbative del suo possesso (Stark, *op. cit.* n. 28 ad art. 928; Homberger, *op. cit.*, n. 21 ad art. 928).

#### **E. 4**

L'istante ha addotto che la turbativa consiste nel posteggio di veicoli da parte dei convenuti davanti al nuovo parcheggio ricavato sulla sua proprietà. Dal fascicolo processuale risulta che la strada in questione è in comproprietà coattiva (particella n. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_), e collega le quattro case a schiera alla strada pubblica (doc. A). Tutti i comproprietari della strada hanno da sempre considerato la parte terminale della stessa

quale posteggio di riserva a disposizione di tutte le proprietà (deposizioni \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_; istanza pag. 4 in alto, riassunto scritto convenuti pag. 1b). Nell'ambito di un'azione negatoria promossa dall'istante nei confronti dei convenuti (inc. n. \_\_\_\_\_ richiamato), le parti hanno sottoscritto il 9 novembre 1995 un accordo a tenore del quale esse si impegnavano reciprocamente a non parcheggiare sulla strada coattiva le proprie autovetture come pure quelle dei loro familiari o ospiti per più di 24 ore consecutive. Nei primi mesi del 1996 l'istante ha delimitato sulla sua proprietà due nuovi posteggi, il cui accesso avviene dalla parte terminale della strada coattiva. A seguito dell'episodio del 9 aprile 1996, allorché \_\_\_\_\_ ha posteggiato la sua autovettura davanti ai parcheggi dell'istante, quest'ultimo ha invitato i convenuti ad astenersi dall'impedire l'accesso ai suoi posteggi (doc. D). 5. a) Ora, costituisce un atto di illecita violenza, ai sensi dell'art. 928 CC, ogni ingerenza nella sfera del possesso altrui non consentita dal possessore, a meno che la legge la dichiari lecita ancorché contraria alla volontà di costui (Steinauer, op. cit. n. 326 pag. 91). Il consenso esclude, dunque, la possibilità di promuovere l'azione di manutenzione (Stark, op. cit. n. 17 e 60 ad art. 929; Homberger, op. cit., n. 11 ad art. 928). Nella fattispecie non è contestato che il 9 aprile 1996 l'autovettura di \_\_\_\_\_ era posteggiata davanti al parcheggio situato sul fondo dell'istante (riassunto scritto pag. 1a; deposizione \_\_\_\_\_ e doc. B, C e E). Sennonché, nella misura in cui l'accordo del 9 novembre 1995 permetteva alle parti di posteggiare sulla strada per un massimo di 24 ore, non si può dire che fino al 9 aprile 1996 l'agire dei convenuti configurasse un atto di illecita violenza. La situazione può essersi modificata dopo tale data, la lettera dell'istante di stessa data, inviata dal suo patrocinatore a quello dei convenuti, dovendo essere interpretata come una revoca dell'accordo sottoscritto in precedenza (doc. D). Ma ciò non basta ancora per ritenere che l'azione possessoria fosse proponibile. Un atto di illecita violenza non può ricollegarsi alla semplice circostanza che, a partire da un determinato momento, l'agire dei convenuti non sia più sorretto da un valido titolo giuridico, ma deve configurarsi in un mutamento della situazione di fatto e non solo di diritto (Stark, op. cit. n. 60 in fine all'introduzione degli art. 926-929; I CCA sentenza del 27 febbraio 1996 in re R./R.D. consid. 3). In mancanza di un atto di illecita violenza, pertanto, l'azione possessoria doveva essere respinta. b) Non risultano inoltre dall'istruttoria motivi per temere future turbative. Intanto, l'istante nemmeno pretende che i convenuti abbiano persistito nel posteggiare le loro vetture davanti al suo parcheggio dopo il 9 aprile 1996, ciò che per altro \_\_\_\_\_ ha escluso (interrogatorio formale risposta n. 2, 3). Dopo tale data, del resto, lo spiazzo terminale della strada coattiva è stato occupato dal rimorchio di proprietà di \_\_\_\_\_, cognato dell'istante (deposizione \_\_\_\_\_ e fotografia allegata al verbale di sopralluogo) e quest'ultimo ha per finire ammesso che quando il posteggio non era occupato dal rimorchio, vi staziona il suo veicolo o quello di suoi familiari (interrogatorio formale \_\_\_\_\_ risposta n. 6 e 7). Si aggiunga che l'istante ha pure dato atto che \_\_\_\_\_ non ha mai ostruito l'accesso ai suoi posteggi (verbale 2 maggio 1996 pag. 2 in alto; osservazioni pag. 3). L'istante non ha quindi neppure reso verosimile il ripetersi di turbative. Certo, è possibile che tra i vicini vi siano tensioni dovute anche alle procedure giudiziarie in atto, ma salvo l'episodio del 9 aprile 1996, non vi sono altri indizi che permettano di concludere a un pericolo di turbative future da parte dei convenuti. Ciò posto l'appello deve essere accolto e l'azione possessoria deve essere respinta.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico dell'istante, che rifonderà agli appellanti un'adeguata indennità per ripetibili di questa sede. Il dispositivo sugli oneri di prima sede deve essere di conseguenza modificato. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza è così riformata:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.